



COMUNE DI PRAMAGGIORE

Città metropolitana di Venezia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 3 del 21/01/2019

OGGETTO: ADOZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 919, DELLA LEGGE 30/12/2018 N. 145

L'anno **2019** il giorno **ventuno** del mese di **gennaio** alle ore **18:30**, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZA
PIVETTA FAUSTO	Sindaco	Presente
BERTUZZO MARCO	Assessore	Presente
BARBIERO MANUELA	Assessore	Presente
MATTIUZZO RENATO	Assessore	Presente
STELLIN ALESSIA	Assessore	Presente

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

Assiste alla seduta il **Dott. Fontanel Corrado**, Segretario del Comune.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il **Pivetta Fausto** nella sua qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ADOZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 919, DELLA LEGGE 30/12/2018 N. 145

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo Comune:

- non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 62 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, di sostituire l'imposta comunale sulla pubblicità con un canone patrimoniale;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 18/10/1994 veniva approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa di Occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 26/09/1995 veniva approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 13/01/1997 venivano determinate le tariffe per l'anno 1997;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2001, avvalendosi dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23.12.1999 ha provveduto all'aumento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del 20% fino ad 1 mq e del 50% oltre il mq.

RICORDATO che l'art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 prevedeva che "Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, potevano essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondavano al mezzo metro quadrato";

EVIDENZIATO che il sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO l' art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che interpretando l'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, nella parte in cui abroga il comma 10 dell'art. 11 della precitata Legge 449/1997, ha ritenuto detta abrogazione priva di effetti per i comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, D.L. n. 83/2012.

VISTA la Sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018 che ha ritenuto non corretta l'interpretazione del più sopra riportato art. 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015, secondo cui essa ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso;

RILEVATO che, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 739 della Legge n. 208/2015, giusta sentenza n. 15 del 30/01/2018, non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018, come, invece, sembrava dall'interpretazione letterale della disposizione normativa e dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dagli Enti comunali;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, che conferma la non applicazione delle maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018;

VISTO altresì l'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita:

"919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per

cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.”

VISTO l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita:” In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.”;

VISTO ANCORA l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: ”Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

RITENUTO, quindi, in seguito all'entrata in vigore della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, necessario adeguare le tariffe alla sopravvenuta novella legislativa per la parte relativa alle superfici imponibili fino al metro, per le quali era stata disposto l'incremento pari al 20%, ma ad oggi non più è applicabile, se non per la sola misura tariffaria prevista dal D.Lgs. 507/1993 come rideterminate per la pubblicità ordinaria dal D.P.C.M. 16 febbraio 2001, ;

ATTESO CHE per dare attuazione ai programmi di bilancio di previsione 2019/2021 e realizzare i progetti di cui al programma di mandato 2017/2022 dell'amministrazione comunale si rende necessario applicare la maggiorazione del 50% prevista dall'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le superfici superiori al metro quadrato e di adottare, pertanto, le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni nella misura indicata nel prospetto Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs. 507/1993 ed in particolare l'art. 2 che dispone:

”1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I:	comuni con oltre 500.000 abitanti;
Classe II:	comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;
Classe III:	comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;
Classe IV:	comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;
Classe V:	comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.”;

VERIFICATO che il Comune di PRAMAGGIORE al 31 dicembre 2017 aveva una popolazione pari a 4644 abitanti e quindi rientra nella Classe V al fine della determinazione della tariffa per le diverse fattispecie di pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni;

DATO ATTO che il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla Società Abaco Spa di Padova, con sede in Via F.lli Cervi n.6;

VISTO l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 507/1993;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018) avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

VISTO il DPCM in data 16/02/2001 relativo alla rideterminazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/1993;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'imposta di Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

RITENUTO, pertanto, di mantenere anche per il 2019 la maggiorazione del 50,00% per le superfici superiori al metro quadrato, già prevista anche nell'anno d'imposta 2018;

PRECISATO che, ai sensi dell' dell'art. 1, comma 919, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal 01.01.2019 non è prevista la facoltà di incremento della tariffa del 20% per le superfici inferiori al metro quadrato;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
- il capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di adottare per l'anno 2019 le tariffe previste dal D.Lgs. 507/1993 - rideterminate per la pubblicità ordinaria dal DPCM 16 febbraio 2001, maggiorate del 50,00% (cinquantapercento) in attuazione dell'art. 1, comma 919 della Legge Finanziaria n. 145/2018 e come sviluppate nel prospetto ALLEGATO A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che il gettito atteso per l'anno d'imposta 2019 è stimato in riduzione del 5,00% rispetto all'anno d'imposta 2018, con nota Abaco Spa del 11/01/2019;
4. di dare atto che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2019;
5. di trasmettere a mezzo pec copia del presente atto al Concessionario del relativo servizio;
6. di stabilire che per l'anno 2019 il termine per il versamento dell'imposta di pubblicità previsto dall'art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo 507/1993 è prorogato al 28.02.2019;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
8. di incaricare il Responsabile del Settore Tributi di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto propedeutico all'applicazione delle nuove tariffe a decorre dal 1° gennaio 2019.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Pivetta Fausto
Firmato digitalmente

Il II Segretario Comunale
Dott. Fontanel Corrado
Firmato digitalmente